

# Cambiamenti normativi



**Dott. ssa Nadia Taverna**  
**Medicina Occupazionale**  
**H San Raffaele Resnati**

# Cambiamenti Normativi

---

**1955-1956 – rischio presunto:** DPR 547/55 norme di prevenzioni degli infortuni, DPR 303/56 igiene del lavoro, DPR 164/56 sul lavoro nelle costruzioni

**Recepimento di Direttive UE – rischio valutato:**  
DLgs 277/91 Rumore, piombo, amianto

**Recepimento della Direttive n 89/391/CEE :Dlgs 626/94** (principi generali, obbligo di valutazione dei rischi, diritti e doveri degli attori della prevenzione, informazione e formazione, vigilanza e controllo , sanzioni) altre 7 Direttive su rischi specifici (luoghi di lavoro, attrezzature, DPI, MMC, VDT, Agenti pericolosi)

## LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123

“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e **delega al Governo** per il riassetto e la riforma della normativa in materia.”

# Legge n. 123/2007 Art.1

---

Il Governo è delegato ad adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo **alle differenze di genere e alla condizione della lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

L'art. 9 introduce l'art. **25-septies** nel D.Lgs. n. 231/2001 cioè il reato di «**omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**».

L'azienda è direttamente **corresponsabile** con la o le persone che hanno commesso direttamente il reato. Per gli infortuni sul lavoro **sono puniti penalmente** non solo i **legali rappresentanti delle società**, o i loro **delegati**, ma le imprese stesse, alle quali possono essere applicate ingenti sanzioni pecuniarie ed interdittive.

## Art. 30 del DLgs81/08

### Sistema di Gestione per la Sicurezza

La possibilità per le società **di non rispondere dell'illecito** è strettamente connessa all'adozione di **modelli di organizzazione e di gestione** e all'adozione di **appositi sistemi di vigilanza e di controllo** sull'applicazione dei modelli stessi.

**art. 18 del decreto delega  
depenalizza le aziende**

# DLgs 81/2008: Innovazioni

---

Amplia il campo di applicazione

Ridefinisce il sistema istituzionale e introduce l'interpello

Amplia le misure di tutela

Definisce il principio di delega di funzioni di rilevanza penale

Amplia gli obblighi del DL, preposto, dirigente

# DLgs 81/2008: Innovazioni

---

Amplia i diritti e i doveri su  
addestramento e formazione

Aggiorna le prescrizioni in tema di  
sorveglianza sanitaria e ruolo del MC

Amplia il ruolo degli RLS

Introduce gli RLS di sito, territoriali

Valorizza il ruolo degli organismi paritetici  
e della Commissione consultiva

# DLgs 81/2008: Proroghe

---

L'entrata in vigore di alcuni adempimenti del DLgs 81 era stata rinviata dal governo al **16 maggio 2009** (data certa, valutazione dello stress lavoro correlato..) con la “semi” proroga contenuta nell'art. 32 del DL 2007 del dicembre 2008 (***Decreto Milleproroghe***)

I Consiglio dei Ministri **non ha approvato** nessun decreto legge di proroga delle scadenze del 16 maggio 2009

# DLgs 81/2008:in vigore

---

**Sono in vigore :**

Obbligo di **data certa** sul DVR (art 28, c.2)

Obbligo di valutazione dei **Rischi stress lavoro-correlato** (art. 28, c. 1) tenendo presente i contenuti **dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004**

Obbligo di **divieto** delle visite preassuntive (art. 41, c. 3 lett a)

# DLgs 81/2008:rinviati

**Al 16 agosto 2009:** l'obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

**infortuni di almeno 1 giorno ed inferiori a 3 giorni escluso quello dell'evento** (art. 18, c. 1, lett. r) – Circ n. 17/2009 del 12 maggio 2009 Ministero del lavoro, della Sanità e delle Politiche sociali

# DLgs 81/2008:ART.5

**Comitato per l'indirizzo e la  
valutazione delle  
politiche attive e per il  
coordinamento  
nazionale delle attività di  
vigilanza in materia di  
salute e sicurezza sul**

**↓ lavoro**

**Elaborazione di  
piani annuali**

~~2 rappresentanti del  
ministero della salute~~  
2 ministero lavoro e  
previdenza sociale  
→ 1 ministero interno  
5 rappresentanti delle  
regioni

**3 rappresentanti del Ministero  
del lavoro, salute e politiche  
sociali  
+ 1 ministero infrastrutture e  
trasporti**

# DLgs 81/2008:ART.5

## Commissione

**consultiva**



Esprime pareri sui piani art 5  
Valida le buone prassi .....  
**elabora le procedure  
standardizzate per la redazione  
di un documento unico di  
valutazione dei rischi  
interferenziali, elabora i criteri di  
qualificazione della figura del  
formatore per la salute e  
sicurezza sul lavoro anche  
tenendo conto della peculiarità  
dei settori di riferimento, dà  
indicazioni per la valutazione  
stress lavoro correlato**

- ~~1 ministero della salute~~
- ~~1 ministero lavoro e previdenza sociale~~ 1  
rappresentante del Ministero sviluppo  
economico
- 1 rapp Ministero interno
- 1 rapp del ministero difesa
- 1 rapp ministero infrastrutture
- 1 rapp ministero dei trasporti
- 1 rapp Politiche agricole...
- 1 rapp Ministero solidarietà sociali
- 1 rapp presidenza consiglio-dipart funzione  
pubblica
- 10 rapp regioni
- 10 esperti designati delle organizzazioni  
sindacali dei lavoratori
- 10 esperti designati delle organizzazioni  
sindacali dei datori

**1 rappresentante del Ministero  
del lavoro, salute e politiche  
sociali**  
**1 rappresentante del la presidenza  
del consiglio dei ministri –  
~~Dipartimento delle pari  
opportunità~~**

## Art. 2 DLgs 81/2008 Definizioni

---

### Lavoratore

DL, preposto, dirigente

MC, sorveglianza sanitaria

Salute

Sistema di promozione salute e sicurezza

Valutazione del rischio

Pericolo, rischio

Norma tecnica, buona prassi, linee guida

Formazione, informazione, addestramento

Modello di organizzazione e gestione

Organismi paritetici

Responsabilità sociale delle imprese

# Modifica art 2 comma 1 lett a

Lavoratore.....il volontario, ~~come definito~~  
~~dalla Legge del 1 agosto 1991 n.266\*~~; i volontari  
del corpo naz. Vigili del fuoco e della protezione  
civile, ~~il volontario che effettua il servizio civile~~

Volontari della CRI, del Corpo naz alpini e  
speleologico impegnato in attività di  
protezione civile

Legge del 1 agosto 1991 n.266 2. Attività di volontariato. - 1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

# Art. 2 bis

---

La corretta attuazione delle norma tecniche e delle buone prassi, di cui all'art 2 c.1 lett u,v conferisce **una presunzione di conformità ...**

Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente DLgs la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art 30 del presente decreto ad opera delle **commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'art. 76, c.1 lett a),c) del DLgs del 10 ottobre 2003,n. 276**, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica Sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza

# Commento all'art 2 bis

---

Non è previsto dal diritto comunitario che la conformità ad una **direttiva di prodotto** e a **norme tecniche** implichi di per sé una automatica conformità alle Direttive sociali e quindi ai decreti di recepimento delle stesse

La conformità **non può essere presunta**, va accertata in base a tutti gli elementi

Es. una attrezzatura marcata CE per i rischi elettrici ma non per quelli meccanici

## D.Lgs10 settembre 2003, n. 276

---

"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

### **Art. 76. Organi di certificazione**

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

- a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
- b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto;
- c) **le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie**, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

# Art. 15 bis (obbligo di impedimento)

---

Introduce un sistema di esoneri e di limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali È un tentativo improprio di scaricare la responsabilità sui soggetti subordinati (è illegittimo per eccesso di delega)

La legge delega n. 123/2007 non consente modifiche del codice penale, in quanto non rientrano nell'oggetto della delega

# Modifiche dell'art. 25 Obblighi del MC

**La lettera c)** viene sostituita dalla seguente:  
istituisce, aggiorna e custodisce , sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con la **salvaguardia del segreto professionale** e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei risultati relativi, **presso la sede di lavoro o la sede legale del DL**

Ricordarsi la procedura di conservazione  
cartelle sanitarie

# Modifiche dell'art. 25 Obblighi del MC

---

**La lettera e)** viene sostituita:

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, **copia della cartella sanitaria e di rischio**, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal DL e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 30 giugno 2003, n. 196 \* da parte del DL , per almeno 10 aa, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto

**\*Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"**

**Abrogazione della lett. F)** quindi non più obbligo di inviare all'ISPESL le cartelle da parte del MC nei casi previsti dal decreto restando comunque inalterato l'obbligo di invio da parte del DL in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, biologici

# Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione **dell'art. 17, comma 1, lett a)**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro, deve **riguardare tutti i rischi** per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli ***collegati allo stress lavoro correlato dell'accordo europeo del 2004 e quelli in stato di gravidanza***, secondo quanto stabilito dall'art. 151/01, nonché quelli connessi alla ***diagnosi della provenienza da altri paesi***

Nel rispetto delle indicazioni fornite **dalla Commissione** di cui all'art. 6 ed entro 180 gg dalla emanazione delle stesse

E quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

# Modifiche art 28 Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento di cui all'art **17 Comma 2 lett.a)** Redatto a conclusione della valutazione deve avere **data certa** ....



Deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché della sottoscrizione per presa visione del **RSPP** e del **RLS** o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali

Al **c. 2 lett a)** è aggiunto:



La **scelta dei criteri di redazione** è rimessa **al DL** , che vi provvede con i **criteri di semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione

## Art. 38 Titoli e requisiti del MC

---

**Medico competente:** medico in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) Docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro ;
- c) Autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;
- d) Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale

**d bis )** con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa L'Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato, svolgimento di attività di medico competente nel settore del lavoro per almeno quattro anni

## Art 41 Sorveglianza sanitaria

---

1. la sorveglianza sanitaria è **effettuata** dal medico competente:
  - a) nei casi previsti dalla **normativa vigente**, dalle ~~direttive europee~~ nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;
  - b) qualora il **lavoratore ne faccia richiesta** e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

**b bis)** in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi

## Art 41 c. 2 Sorveglianza sanitaria

---

***La sorveglianza sanitaria comprende:***

- a) ***visita medica preventiva*** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) ***Visita medica periodica*** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica: La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente

## Art 41 c. 2 bis Sorveglianza sanitaria

---

*Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL*

## Art 41c.3 Sorveglianza sanitaria

---

Le visite di cui al comma 2 ***non possono essere effettuate:***

- a) in fase preassuntiva
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

## Art 41 c.4 Sorveglianza sanitaria

---

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami cliniche biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a),b), e d), sono **altresì** finalizzate alla **verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

**Dopo il comma 5 è aggiunto:**

**5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'allegato 3 A del presente decreto**

# Art 41 c. 6 Sorveglianza sanitaria

---

Il MC , sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2 esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità
- b) Idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni
- c) inidoneità temporanea
- d) inidoneità permanente

**6 bis)** nei casi di cui alla **lettera b), c), d) del comma 6** il medico competente esprime il proprio giudizio **per iscritto** dando copia del giudizio medesimo al lavoratore

## Art 41 c.9 Sorveglianza sanitaria

---

Avverso i giudizi del **medico competente** è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso



Ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva

# Art. 40

~~Comma 1 Il medico competente trasmette per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B~~

~~Comma 2 le regioni..... Trasmettono all'ISPESL~~

**Dopo il c. 2 :** “ Entro il **31/12/09 con Decreto del Ministero del lavoro, della salute e politiche sociali**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per Stato e Regioni sono definiti i contenuti degli **Allegati 3 A e 3B** del presente decreto e **le modalità di trasmissione** delle informazioni di cui al comma 1

# Fine

---

